



COMUNICATO UFFICIALE N.196
Stagione Sportiva 2017/2018

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 117/AA, 118/AA e 119/A della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GENNAIO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 117 /AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa ai provvedimenti di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 221 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco Giuseppe BRUNO, Antonio FORTE, e della società A.S.D. ROTONDA CALCIO, aventi ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO GIUSEPPE BRUNO, Presidente Onorario della A.S.D. Rotonda Calcio, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver posto in essere in occasione della gara *A.S.D. Rotonda Calcio – A.S.D. Sporting Pignola* disputata a Rotonda (PZ) il 05/02/2017 - valevole per il campionato di Promozione – un comportamento violativo alla normativa federale e dei principi di lealtà e probità a cui devono attenersi tutti i tesserati;

ANTONIO FORTE, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della A.S.D. Rotonda Calcio, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito o comunque per non aver impedito al Sig. Francesco Giuseppe Bruno, Presidente onorario e nell'occasione dirigente accompagnatore, di porre in essere un comportamento violativo alla normativa federale e dei principi di lealtà e probità a cui devono attenersi tutti i tesserati;

A.S.D. ROTONDA CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 62 comma 1 e 2 delle N.O.I.F., nonché per la violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dai propri tesserati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco Giuseppe BRUNO e dal Sig. Antonio FORTE in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ROTONDA CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 5 mesi e 10 giorni di squalifica per il Sig. Francesco Giuseppe BRUNO, 2 mesi di squalifica per il Sig. Antonio FORTE e di € 600,00 di ammenda per la società A.S.D. ROTONDA CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA 26 GENNAIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 118/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 317 pf 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio GRECO, Gabriele DE ANGELIS, Carmelo FIERRO, Aniello DE LISA e della società A.S.D. CERASO UNITED, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO GRECO, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. CERASO UNITED, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 7, comma 1 dello Statuto Federale e agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore DE LISE Aniello, di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l'utilizzo nelle gare *A.S.D. Ceraso United - A.S.D. Polisportiva Marina 1977* del 08/02/2017 e *A.C.D. Caprioli - A.S.D. Ceraso United* del 05/02/2017 entrambe valide per il campionato Terza Categoria Salerno - organizzato dalla L.N.D. - Comitato Regionale Campania;

GABRIELE DE ANGELIS, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. CERASO UNITED, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 7, comma 1 dello Statuto Federale e agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società nella gara *A.C.D. Caprioli - A.S.D. Ceraso United* del 05/02/2017 valida per il campionato di Terza Categoria Salerno - organizzato dalla L.N.D. - Comitato Regionale Campania in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato il calciatore DE LISA Aniello, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

CARMELO FIERRO, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. CERASO UNITED, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 7, comma 1 dello Statuto Federale e agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società nella gara *A.S.D. Ceraso United - A.S.D. Polisportiva Marina 1977* del 08/02/2017 valida per il campionato di Terza Categoria Salerno - organizzato dalla L.N.D. - Comitato Regionale Campania in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato il calciatore sig. DE LISA Aniello, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

ANIELLO DE LISA, all'epoca dei fatti calciatore, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alle gare *A.S.D. Ceraso United - A.S.D. Polisportiva Marina 1977* del 08/02/2017 e *A.C.D. Caprioli - A.S.D. Ceraso United* del 05/02/2017 entrambe valevoli per il campionato Terza Categoria Salerno - organizzato dalla L.N.D. - Comitato Regionale Campania nelle file della società A.S.D. CERASO UNITED, senza averne titolo perché non tesserato, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

A.S.D. CERASO UNITED, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni addebitate al proprio Presidente, al suo Dirigente nonché al proprio calciatore, nel cui interesse gli avvisati al momento della commissione dei fatti svolgevano l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio GRECO in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. CERASO UNITED, e dai Sig.ri Gabriele DE ANGELIS, Carmelo FIERRO e Aniello DE LISA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 mesi di inibizione per il Sig. Antonio GRECO, 2 mesi di inibizione per il Sig. Gabriele DE ANGELIS, 2 mesi di inibizione per il Sig. Carmelo FIERRO, 2 giornate di squalifica per il Sig. Aniello DE LISA e di Euro 235,00 di ammenda e 3 punti di penalizzazione per la società A.S.D. CERASO UNITED;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GENNAIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 119/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 185 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Sandro ZAFFIN, Angelo LIPIDO, Dardashiti Esmael KARIMI, Gaetano LIPIDO, Ivo SEGAFREDO, Maurizio MASSACESI e della società U.S. ARCELLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

SANDRO ZAFFIN, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società U.S. ARCELLA, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 23 del Regolamento del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica nonché dal paragrafo 1.1.a. "Norme regolamentari dell'attività di base-limiti di età per la partecipazione dei calciatori all'attività di base-categoria Allievi" del Comunicato Ufficiale N. 1 del 1° luglio 2016 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, per aver impiegato il calciatore LIPIDO ANGELO, tesserato per la categoria Giovanissimi con la Società Arcella, in 14 gare valedoli per il Campionato Allievi Provinciale di Padova, stagione sportiva 2016/2017, sebbene lo stesso non avesse ancora compiuto l'età minima consentita per detta categoria, ossia non avesse ancora compiuto il 14° anno di età;

ANGELO LIPIDO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. ARCELLA, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 23 del Regolamento del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica nonché dal paragrafo 1.1.a. "Norme regolamentari dell'attività di base-limiti di età per la partecipazione dei calciatori all'attività di base-categoria Allievi" del Comunicato Ufficiale N. 1 del 1° luglio 2016 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, per aver partecipato, benché tesserato per la categoria Giovanissimi con la Società Arcella, a 14 gare valedoli per il Campionato Allievi Provinciale di Padova, stagione sportiva 2016/2017, sebbene non avesse ancora compiuto l'età minima consentita per detta categoria, ossia non avesse ancora compiuto il 14° anno di età;

DARDASHITI ESMAEL KARIMI, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ARCELLA, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. e dell'art. 23 del Regolamento del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica nonché dal paragrafo 1.1.a. "Norme regolamentari dell'attività di base-limiti di età per la partecipazione dei calciatori all'attività di base-categoria Allievi" del Comunicato Ufficiale N. 1 del 1° luglio 2016 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di 9 gare valedoli per il Campionato Allievi Provinciale di Padova, stagione sportiva 2016/2017, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non aveva ancora compiuto il 14° anno di età, il calciatore LIPIDO ANGELO, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare posizione del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare sebbene non ne avesse titolo;

GAETANO LIPIDO, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ARCELLA, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. e dell'art. 23 del Regolamento del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica nonché dal paragrafo 1.1.a. "Norme regolamentari dell'attività di base-limiti di età per la partecipazione dei calciatori all'attività

di base-categoria Allievi” del Comunicato Ufficiale N. 1 del 1° luglio 2016 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di 2 gare valevoli per il Campionato Allievi Provinciale di Padova, stagione sportiva 2016/2017, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non aveva ancora compiuto il 14° anno di età, il calciatore LIPIDO ANGELO, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare posizione del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare sebbene non ne avesse titolo;

IVO SEGAFREDO, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ARCELLA, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. e dell'art. 23 del Regolamento del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica nonché dal paragrafo 1.1.a. “Norme regolamentari dell'attività di base-limiti di età per la partecipazione dei calciatori all'attività di base-categoria Allievi” del Comunicato Ufficiale N. 1 del 1° luglio 2016 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di 2 gare valevoli per il Campionato Allievi Provinciale di Padova, stagione sportiva 2016/2017, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non aveva ancora compiuto il 14° anno di età, il calciatore LIPIDO ANGELO, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare posizione del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare sebbene non ne avesse titolo;

MAURIZIO MASSACESI, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ARCELLA, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. e dell'art. 23 del Regolamento del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica nonché dal paragrafo 1.1.a. “Norme regolamentari dell'attività di base-limiti di età per la partecipazione dei calciatori all'attività di base-categoria Allievi” del Comunicato Ufficiale N. 1 del 1° luglio 2016 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di 1 gara valevoli per il Campionato Allievi Provinciale di Padova, stagione sportiva 2016/2017, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non aveva ancora compiuto il 14° anno di età, il calciatore LIPIDO ANGELO, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare posizione del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara sebbene non ne avesse titolo;

U.S. ARCELLA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti i soggetti avvisati e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Sandro ZAFFIN, in proprio e in qualità di Presidente della società U.S. ARCELLA, Angelo LIPIDO, Dardashiti Esmael KARIMI, Gaetano LIPIDO, Ivo SEGAFREDO e Maurizio MASSACESI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 50 giorni di inibizione per il Sig. Sandro ZAFFIN, di 2 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Angelo

LIPIDO, di 30 giorni di inibizione per il Sig. Dardashiti Esmael KARIMI, di 10 giorni di inibizione per il Sig. Gaetano LIPIDO, di 7 giorni di inibizione per il Sig. Ivo SEGAFREDO, di 7 giorni di inibizione per il Sig. Maurizio MASSACESI, di 3 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato Allievi Provinciali di Padova, stagione sportiva 2017/2018 e € 200,00 di ammenda per la società U.S. ARCELLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K²⁸01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GENNAIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio